

***Gli anni della Monarchia***  
***Per una rilettura del trattato politico dantesco***  
***in occasione della nuova edizione***

La struttura dottrinale piuttosto schematica della *Monarchia* – una succinta definizione del tema (l'impero universale) e tre *quaestiones* affrontate in altrettanti libri - non dovrà indurre il lettore moderno a classificazioni semplicistiche, ma piuttosto a sondare i 'vuoti' e i 'pieni' di quel trattato. Secondo la tradizione della letteratura problematica – un genere che conosceva all'inizio del XIV secolo, grazie all'affermarsi della Scolastica, nuova linfa, ma che, non dobbiamo dimenticarlo, era stato il veicolo più tipico di trasmissione dei saperi giuridici in età classica – ciascun libro è dedicato a rispondere a una domanda: 1) *quid est quod temporalis Monarchia dicitur*, 2) *utrum Romanus populus de iure sibi asciverit Imperii dignitatem*, 3) *utrum auctoritas Monarche Romani immediate a Deo dependeat an ab aliquo Dei vicario*. Che la *Monarchia* non sia pensata come esercizio dottrinale, ma come strumento politico, è dichiarato da Dante fin dall'inizio, insieme con la consapevole adozione di una mèta ambiziosa. Compito del sapiente (suo dovere nei confronti dei posteri) è l'accrescimento delle conoscenze, poiché dal sapere deriva la *publica utilitas*. Dunque non un sapere sterile, ma socialmente utile: e tuttavia la discussione sulla monarchia temporale è rimasta trascurata «propter non se habere immediate ad lucrum». Obiettivo di Dante è trarre dall'oblio questo tema e conseguire il primato in una sfida così elevata (I 1). L'originalità della *Monarchia* e la sua natura agonale sono dunque da rinvenire nel tentativo, da parte di un letterato esule e condannato in contumacia, non solo di rivendicare per sé in modo definitivo il ruolo di *philosophus*, ma addirittura di dettare una riforma del mondo, di costruire un modello ordinamentale efficace e condivisibile, di interagire sui più elevati piani istituzionali, in qualche misura condizionando le scelte future.

È un riformatore ecumenico colui che, in effetti, ci parla nel libro III, dove leggiamo:

*Dicunt enim primo, secundum scripturam Geneseos, quod Deus fecit duo magna luminaria – luminare maius et luminare minus. ut alterum preesset diei et alterum preesset nocti: que allegorice dicta esse intelligebant ista duo regimina: scilicet spirituale et temporale (Monarchia III iv 2).*

Una posizione subito confutata e, al termine del libro, sostituita con un disegno di tipo finalistico:

*Duo igitur fines providentia illa inenarrabilis homini proposuit intendendos: beatitudinem scilicet huius vite, que in operatione proprie virtutis consistit et per terrestrem paradysum figuratur; et beatitudinem vite eterne, que consistit in fruitione divini aspectus ad quam propria virtus ascendere non potest, nisi lumine divino adiuta, que per paradysum celestem intelligi datur. [...]. Propter quod opus fuit homini duplici directivo secundum duplicem finem: scilicet summo Pontifice, qui secundum revelata humanum genus perduceret ad vitam eter-nam, et Imperatore, qui secundum philosophica documenta genus humanum ad temporalem felicitatem dirigeret (Monarchia III XVI 7 e 10).*

Senonché – come ben vide in un noto studio del 1951 Ernst Kantorowicz – anche nel XVI canto del *Purgatorio* il tema dei *duo luminaria* veniva affrontato da Dante («Soleva Roma, che ‘l buon mondo feo, / due soli aver, che l’una e l’altra strada / facean vedere, e del mondo e di Deo», *Purgatorio* XVI 106-108), e significativamente sia la *Monarchia* sia quel canto discutono dell’ordinamento giuridico-politico in relazione al problema della libertà umana<sup>1</sup>. Oggi, alla luce delle più recenti ricerche sullo sviluppo ideologico di Dante negli anni dell’esilio (e della *Commedia*), possiamo aggiungere come appaia estremamente significativo che il personaggio portaparola nel XVI canto del *Purgatorio* (il Marco Lombardo di cui poco si conosce) sia descritto con tutti i caratteri dell’uomo di corte, un cortigiano e *grand commis*, sicuramente in contatto con i Caminesi di Treviso, ospiti del poeta e additati in modo evidente alla fine del canto attraverso i nomi di Gherardo da Camino (uno dei tre principi illustri e onorevoli ancora rimasti nell’Italia settentrionale) e di sua figlia Gaia. Si rende così visibile quell’opzione politica dantesca per il mondo signorile, riconosciuto come l’evoluzione ordinamentale destinata ad affermarsi nel panorama politico italiano del XIV secolo.

Tutto ciò emerge dalla più recente edizione del trattato politico dantesco, dovuta a Diego Quaglioni e straordinariamente innovativa tanto sul piano filologico della *constitutio textus*, quanto sul piano esegetico, diremmo della collocazione dottrinale del pensiero dantesco<sup>2</sup>. La nuova *Monarchia* appare nella serie delle opere dantesche dirette da Marco Santagata per la collezione dei «Meridiani»: nel volume secondo essa è accompagnata dal *Convivio*, curato da Gianfranco Fioravanti (le canzoni del *Convivio* sono edite e commentate da Claudio Giunta), dalle *Epistole*, a cura di Claudia Villa, e dalle *Egloge*, a cura di Gabriella Albanese. Ciascuna di queste nuove edizioni meriterebbe una specifi-

<sup>1</sup> E.H. Kantorowicz, *I due soli di Dante* (1951), ed. italiana in Id., *La sovranità dell’artista. Mito e immagine nel Medioevo e nel Rinascimento*, a cura di M. Ghelardi, presentazione di R.E. Giesey, Venezia 1995, 83-103.

<sup>2</sup> D. Alighieri, *Monarchia*, a cura di D. Quaglioni, in D. Alighieri, *Opere*, ed. diretta da M. Santagata, 2, Milano 2014, 807-1416.

ca attenzione critica; come già per *Vita nova*, *Rime* e *De vulgari eloquentia* che figuravano nel primo volume (2011, rispettivamente a cura di Guglielmo Gorni, C. Giunta e Mirko Tavoni, con l'introduzione generale del direttore dell'edizione). In queste pagine ci soffermeremo solo sulle novità ecdotiche (la scoperta e valorizzazione di un manoscritto londinese) e interpretative (una rilettura delle fonti che colloca Dante a pieno titolo nel vivo del dibattito giuridico all'inizio del XIV secolo) emergenti dalla *Monarchia* criticamente edita, tradotta e commentata da Quaglion. Osserva opportunamente il curatore che l'inquadramento della *Monarchia* è rimasto per secoli singolarmente sospeso fra due estremi: utopia politica più o meno irrealizzabile o 'instant book' in risposta a specifiche polemiche d'attualità in questo o quel momento lungo la vita dell'autore<sup>3</sup>. In realtà altri due sono gli estremi 'di genere' entro cui l'opera trova più opportuna collocazione: il trattato scientifico (*rectius* di dogmatica istituzionale, come vedremo) e il piano di riforme.

Nel 2009 Prue Shaw aveva dato, per la serie delle *Opere* dantesche pubblicate dalla Società Dantesca Italiana presso l'editore Le Lettere di Firenze, la nuova edizione della *Monarchia*, a oltre quarant'anni di distanza dal lavoro di Pier Giorgio Ricci, che per la medesima Società Dantesca pubblicò il trattato politico nel 1965. In molti aspetti la studiosa aveva compiuto decisi progressi, soprattutto infrangendo, dopo perspicue indagini, la bipartizione dello stemma che riposava ormai da tempo più sull'autorità del Ricci che su evidenze filologiche. Lo stemma proposto dalla Shaw è tripartito. Da una parte K, l'*editio princeps*, Basileae per Ioannem Oporinum 1559, indipendente dalla tradizione manoscritta a noi nota: questa edizione non presenta in *Monarchia* I xii 6 l'inciso autoreferenziale, sul quale fiumi di inchiostro si sono spesi nei secoli e sul quale anche noi ora torneremo, «sicut in Paradiso Comedie iam dixi», un inciso che, collocato nel capitoletto dedicato al tema della libertà umana, farebbe pensare ad un'autocitazione dantesca che rimanderebbe al V canto del *Paradiso* e dunque collocherebbe la composizione della *Monarchia* negli ultimi anni di vita del poeta, durante o dopo l'elaborazione del *Paradiso*. Sia che l'editore basileese non trovasse quell'inciso nel suo antigrafo sia che, pur trovandolo, lo ritenesse frutto di interpolazione, come in seguito hanno suggerito molti dantisti (e segnatamente Michele Barbi, che pensò all'intervento di uno dei figli di Dante), il dato di fatto è che nella *princeps* quell'autoriferimento, scolastico se non addirittura sbagliato (secondo la condivisibile ricostruzione ideologica recentemente proposta da Holmes), non figura<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Quaglion, *Introduzione*, in D. Alighieri, *Monarchia* cit., 838-840.

<sup>4</sup> Per Michele Barbi mi riferisco alla recensione del 1904 al volume di N. Zingarelli, *Dante*,

Si può ricostruire quindi un secondo ramo  $\alpha$ , costituito dal manoscritto T (Trivulziano 642) e da una prima parte di A (Ambrosiano, D 119 inf.), e un terzo ramo  $\beta$  con la seconda parte di A e tutti gli altri manoscritti indipendenti dalle stampe. La tradizione della *Monarchia* presenta evidenti tracce di contaminazione nella parte più alta dello stemma ed è segnata da frequenti errori poligenetici, fenomeni che ne rendono lo studio decisamente complesso e ‘indiziario’.

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione dell’edizione Shaw, tra il 2010 e il 2011, Diego Quaglioni riconobbe nel ms. British Library Additional 6891 un esemplare completo della *Monarchia*, da lui siglato Y e apparentato da evidenti errori congiuntivi significativi insieme con F, N, P (i quattro testimoni sono riconducibili al subarchetipo di secondo livello  $\beta_2$ ). La collazione di Quaglioni, subito pubblicata da «Laboratoire italien» nel fascicolo del 2011, rivelò immediatamente che in *Monarchia* I XII 6 non figurava l’autoriferimento al *Paradiso*; il testo vi appariva di assai complessa lettura (a testimoniare probabilmente una difficoltà del copista rispetto al suo antigrafo) ma non irrimediabilmente danneggiato<sup>5</sup>. Proprio il comportamento della famiglia  $\beta_2$  a proposito dell’inciso autoreferenziale è dunque particolarmente illuminante: i ms. F e P recano, in luogo dell’autocitazione, una lezione lacunosa (in modo totale l’uno, in modo parziale l’altro); il ms. N reca sì l’inciso, ma ormai con buona probabilità si deve ritenere che esso vi sia presente in ragione di contaminazione<sup>6</sup>; mentre il nuovo ms. Y, scoperto da Quaglioni, reca un testo di assai difficile lettura, re-

Milano 1899-1903, ora in *Problemi di critica dantesca*, I serie, Firenze 1934, 68 s., nt. 1 (il titolo «problemi» fu consigliato al ‘filologo’ Barbi dal ‘crociano’ Luigi Russo, e l’esperto studioso accolse con simpatetica autoironia il suggerimento del giovane amico). La ricostruzione di Holmes, che ritiene un rinvio a *Paradiso* V 19-24 incongruo con i diversi profili secondo i quali Dante affronta il tema del libero arbitrio, è chiarita in G. Holmes, *Monarchia and Dante’s Attitude to the Popes*, in J.R. Woodhouse (ed.), *Dante and Governance*, Oxford 1997, 46-57, in specie 48. Sull’intera questione dell’inciso si veda A. Casadei, «*Sicut in Paradiso Comedie iam dixi*», in Id., *Dante oltre la Commedia*, Bologna 2013, 107-127.

<sup>5</sup> D. Quaglioni, *Un nuovo testimone per l’edizione della Monarchia di Dante. Il ms. Additional 6891 della British Library*, in *Laboratoire italien*, 11, 2011, 231-279. Negli ultimi mesi del 2013 è intanto apparsa un’edizione della *Monarchia* presso la casa editrice Salerno, a cura di P. Chiesa e A. Tabarroni, con la collaborazione di D. Ellero (contiene anche la *Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii* di Tolomeo da Lucca e il *De reprobatione Monarchie* di Guido Vernani, a cura di Chiesa e Tabarroni; il *Commentarium in Monarchiam* di Cola di Rienzo e il volgarizzamento di Marsilio Ficino, a cura di Ellero): i curatori hanno potuto tener conto almeno in parte del progresso filologico-critico segnato dal lavoro di Quaglioni. Una discussione in parallelo delle due edizioni, curata da chi scrive, apparirà nell’annata 2015 della rivista *Dante*, numero dedicato ai novant’anni di Dante Della Terza.

<sup>6</sup> Cfr. G.P. Renello, *L’edizione critica della Monarchia*, in *Italianistica* 40, 2011, 141-180, in part. 165; e Id., *A proposito della Monarchia. Note in margine al ritrovamento del ms. Additional 6891*, in *L’Alighieri* 41, 2013, 115-156.

stituito dallo studioso nel 2011 per via di integrazione congetturale come «*sicut inmu<tabilis voluntatibus in par>adiso immediate iam dixi*», ed ora – grazie anche ad un'expertise paleografica di Annalisa Belloni – con la lettura *sicut inmissum a Domino immediate iam dixi*<sup>7</sup>. La lezione ora assunta a testo da Quaglionì è dunque:

*Hoc viso, iterum manifestum esse potest quod hec libertas sive principium hoc totius nostre libertatis est maximum donum humane nature a Deo collatum, sicut inmissum a Domino immediate iam dixi, quia per ipsum hic felicitamur ut homines, per ipsum alibi felicitamur ut dii.*

E nella resa italiana dello studioso:

*Ciò visto, può essere una volta di più chiaro che questa libertà, ovvero questo principio di ogni nostra libertà, è il dono più grande conferito da Dio alla natura umana, dal Signore immediatamente infuso, come ho già detto, perché grazie ad esso siamo qui felici come uomini, e grazie ad esso altrove siamo felici come dèi.*

Il subarchetipo  $\beta 2$  recava quindi una lettura piuttosto faticosa, suscitando una trascrizione fedele, ma altrettanto malconcia in Y; un testo lacunoso dovuto a illeggibilità del modello in F e P; mentre il copista di N mutuava dalla restante parte della tradizione una lezione penetrata nel dettato e consolidatasi nella trasmissione a scapito della variante genuina. Il riferimento al *Paradiso* – sia che si spieghi come glossa incuneatasi nella prosa, sia che nasca da antica congettura di copista – è stato agevolato nel suo affermarsi proprio dalle difficoltà di lettura del testo sano: ma l'autocitazione reca così chiaramente i segni di una trivializzazione tradizionale da essere stata rigettata tanto dall'editore cinquecentesco, quanto dalla critica più accorta. L'aver finalmente sgombrato il campo da tale insidioso inciso, con argomentazioni lachmanniane, ha anche permesso a Quaglionì di affrontare il delicato problema politico e giuridico relativo a composizione e genesi del trattato, riconducendolo persuasivamente agli anni dell'impresa italiana di Arrigo VII, e con ancor maggiore precisione al 1313, anno di morte dell'imperatore. Un problema di datazione che, lungi dall'essere irrilevante per i contenuti e l'interpretazione dell'opera, riveste invece un ruolo fondamentale per comprendere lo svolgimento intellettuale di Dante e l'obiettivo perseguito con la scrittura della *Monarchia*, la sua funzione *de iure condendo*, lo spazio da essa occupato nel dibattito sulla politica del diritto all'inizio del XIV secolo.

<sup>7</sup> Quaglionì, *Nota al testo*, in D. Alighieri, *Monarchia* cit., 888-891.

Punto d'avvio nella riflessione di Quaglioni è emblematicamente la posizione assunta, prima della metà del Trecento, da Bartolo da Sassoferrato, lo scolaro d'eccezione di Cino da Pistoia, nel riferirsi e sostenere la tesi manifestata da Dante nella *Monarchia* in tema di rapporto fra giurisdizione secolare ed ecclesiastica. Il passo, che proviene dal commento bartoliano alla seconda parte del *Digesto* (il *Novum*), è di estremo interesse anche per la collocazione politica del riferimento dantesco, cioè il problema del valore da attribuirsi alla costituzione clementina *Pastoralis cura*, con la quale papa Clemente V, dopo la morte dell'imperatore Arrigo VII, cassava le sentenze imperiali contro Roberto d'Angiò «in virtù della superiorità incontestabile che la Santa Sede detiene sull'Impero, del diritto che appartiene al capo della Chiesa di amministrarlo in caso di sede vacante e per quella pienezza di potere che il successore di Pietro ha ricevuto da Gesù Cristo»<sup>8</sup>. Ecco come Bartolo rispondeva alla pretesa della Clementina:

*Et hoc prout tenemus illam opinionem quam tenuit Dantes, prout illam comperi in uno libro quem fecit, qui vocatur Monarchia. In quo libro disputavit tres questiones, quarum una fuit, an Imperium dependeat ab Ecclesia, et tenuit quod non, sed post mortem suam, quasi propter hoc fuit damnatus de haeresi*<sup>9</sup>.

Non solo si deve cogliere nelle parole di Bartolo una diretta conoscenza e un efficace riassunto della *Monarchia*, ma occorre sottolineare come il giurista assuma a pieno titolo Dante tra le fonti dottrinali, legga e collochi cioè la *Monarchia* nell'ambito della trattatistica giuridica del suo tempo e su quel piano dogmatico ne discuta i contenuti<sup>10</sup>.

Abbiamo fatto riferimento a Bartolo, additandolo come scolaro di Cino, sodale di Dante. E su questo tema dobbiamo ora soffermarci un momento, anche se il nostro discorso si allontanerà un po' dall'oggetto della discussione. La digressione è però necessaria perché collocare nel loro tempo le figure di Dante e Cino, di Bartolo e Petrarca, ci permetterà di intendere meglio quale profonda unità dei saperi legasse il letterato e l'intellettuale laico nel Trecento, e quale straordinaria evoluzione sociale e politica queste figure stessero attraversando.

<sup>8</sup> Cfr. Quaglioni, *Introduzione* cit., 811, n. 1. Sul rapporto fra *Monarchia* e costituzione clementina vedi *infra*, nt. 26.

<sup>9</sup> Bartolo da Sassoferrato, *In Secundam Digesti Novi Partem Commentaria*, Venetus 2556, fol. 193vB (riferito a D. 48.17.1.2). Sul ruolo di Bartolo nella trattatistica politica del XIV secolo resta fondamentale lo studio di Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato*, con l'edizione dei trattati *De Guelphis et Gebellinis*, *De regimine civitatis*, *De tyranno*, Firenze 1983, 15 s. e *passim*.

<sup>10</sup> Quaglioni, *Introduzione* cit., 813-814.

Per comprendere quanto la cultura militante italiana andasse mutando negli anni che vanno dalla morte di Dante (1321) alla morte di Cino da Pistoia (1337) è bene ricordare che in occasione della scomparsa del legista Petrarca gli dedicherà un sonetto poi collocato nella prima sezione del *Canzoniere*: *Piangete, donne, et con voi pianga Amore (Rerum vulgarium fragmenta 92)*. Nella sezione “in vita di Laura” solo due sonetti sono dedicati al motivo epitafico, quello per Cino e il precedente per una donna amata dal fratello di Petrarca, Gherardo (*La donna che cotanto amavi*). Un accostamento significativo, anche perché Cino viene ricordato con queste parole: «Piangan le rime anchor, piangano i versi, / perché 'l nostro amoroso messer Cino / novellamente s'è da noi partito». *Amoroso messere* sono le due qualifiche di Cino: «messere», cioè giurista; e poeta d'amore. In verità, com'è stato osservato, alla fine degli anni trenta del Trecento, Cino è un «sopravvissuto»: uomo di comune e d'università egli è l'ultimo rappresentante di quella aristocrazia laica, che in ambito letterario aveva raccolto l'eredità dei notai attivi alla corte fridericiana, e in ambito giuridico e politico aveva provato a far funzionare l'istituzione comunale, ed ora cercava di traghettarne le forme, cioè gli strumenti di tutela elaborati attraverso una raffinata dialettica giuridico-politica, nella nuova realtà signorile e proto-cortigiana. Il prezzo che sarebbe stato pagato consisteva nella specializzazione: l'universitario, il neo-umanista e il letterato in volgare si sarebbero presto chiusi ciascuno nel proprio ambito. Il punto di svolta è segnato dall'esperienza di Dante e naturalmente dalla *Commedia*: da un lato l'abbandono, necessitato ma anche voluto, dell'orizzonte municipale in favore di quello imperiale e nazionale (e, sotto il profilo strutturale, di quello cortigiano); dall'altro lato la scelta per una letteratura che praticasse in modo disinvolto la commistione delle forme, cioè degli stili che secondo l'impianto classicista, sempre chiaramente presente, implicava di necessità una contaminazione dei temi, e – come risultante – una percettibile deriva verso forme narrative sia in prosa che in versi<sup>11</sup>. Quando Petrarca saluta «messer Cino», la svolta è ormai interamente compiuta: non solo il divorzio fra segretario e poeta è un dato di fatto nelle corti italiane centrosettentrionali, ma l'intero mondo intellettuale, a partire dai primi due decenni del Trecento, si va

<sup>11</sup> Dipendo per queste osservazioni da M. Santagata, *Introduzione* a F. Petrarca, *Canzoniere*, edizione commentata a cura di M. Santagata, Milano 1996, XIX-XX e del medesimo studioso vedi ora, *L'io e il mondo. Un'interpretazione di Dante*, Bologna 2011, 293-334. Non si dovrà dimenticare che nel *De vulgari eloquentia*, II II 8, Dante riconosce a Cino il primato nella poesia d'amore, ponendolo sul medesimo piano di Arnaut Daniel, mentre rivendica per sé stesso (additandosi come «amicus eius», cioè ‘amico di Cino’) l'eccellenza nella letteratura della *rectitudo*, collocandosi al medesimo livello di Giraut de Bornel (si veda su questo paragrafo il perspicuo commento di M. Tavoni, nella citata edizione delle *Opere* dantesche, I, Milano 2011, 1390-1398).

specializzando. Lo stesso Petrarca è un esponente di questo nuovo ceto di letterati: egli apprende della scomparsa di Cino (all'inizio del 1337) in occasione del suo primo viaggio a Roma, quel viaggio che cementa ulteriormente i suoi legami con la potente famiglia cardinalizia Colonna, che lo pone di lì a poco in rapporto diretto con la corte angioina di Napoli, e che determinerà all'inizio del 1341 le condizioni per la laurea poetica.

Questa parabola culturale – incarnata dall'esperienza di Cino, che ad un tempo si qualifica come giurista del nuovo mondo signorile, e altresì come poeta ancorato fedelmente a una dimensione ormai esauritasi, quella giovanile della *dulcedo* stilnovista – è di grande interesse per collocare nel tempo la *Monarchia* e per comprendere la dirompente portata intellettuale di questo trattato. La *Monarchia*, scritta come vedremo allorquando l'impresa italiana di Arrigo VII determinava le condizioni pratiche per auspicare che una forza politica 'italiana' potesse agire in grande, o – secondo Quaglioni – subito dopo che quella speranza si era irreversibilmente consumata, segna esattamente il passaggio da un orizzonte comunale ad uno imperiale, e quindi, definitivamente, ad un ancoraggio politico-letterario nel mondo signorile padano. Prima di proseguire nella raffinata trama intertestuale che Quaglioni, con perizia filologica e sapiente esegesi giurisprudenziale, ha ricostruito intorno al trattato dantesco, dovremo però illuminare ancora un 'passaggio' politicamente determinante per il Dante esule, il passaggio che condusse il poeta non solo agli anni della *Monarchia*, ma anche alla decisione di 'ricominciare' a scrivere la *Commedia*.

Risulta infatti preliminare in questo ambito cercare di inquadrare nella biografia di Dante quegli enigmatici versi che costituiscono il secondo congedo della canzone *Tre donne intorno al cor mi son venute*, la canzone (*Rime* 44) che avrebbe dovuto avviare il quattordicesimo trattato del *Convivio* e che ha per protagoniste tre figurazioni della giustizia (la giustizia divina, l'equità naturale e il diritto umano). Ecco i versi del secondo congedo, 101-107:

Canzone, uccella con le bianche penne;  
 canzone, caccia con li neri veltri,  
 che fuggir mi convenne,  
 ma far mi poterian di pace dono.  
 Però nol fan che non san quel che sono:  
 camera di perdon savio uom non serra,  
 ché 'l perdonare è bel vincer di guerra.

Molti sono i problemi sollevati da questo congedo (tra l'altro, secondo Enrico Fenzi, «uccella» non sarebbe esortativo di 'uccellare', ma sostantivo femmi-

nile in apposizione a «Canzone»<sup>12</sup>), ma ciò che non si deve negare è che Dante vi esprima un'autocritica e al tempo stesso la cronaca di un perdono negato (o quantomeno negato a certe condizioni). Ha opportunamente rilevato Umberto Carpi come questo congedo sia da collocare al principio del 1305, quando Dante, dopo aver sperimentato nei primi anni dell'esilio una inefficace alleanza eterogenea fra bianchi esuli e ghibellini sconfitti, dopo la battaglia della Lastra (19/20 luglio 1304), cerchi la via di un accordo con i neri vincitori<sup>13</sup>. E dunque il guelfo Dante dovrà appunto chiedere «perdono», perdono di aver militato contro la patria insieme con l'inorganica compagine ghibellina, la «compagnia malvagia e scempia ... tutta matta ed empia» di *Paradiso* XVII 62-64. In questa sede, anche grazie al nuovo ruolo che ai saperi giuridici viene riconosciuto nel quadro della cultura dantesca dalle ricerche di Quagliani, possiamo aggiungere un nuovo tassello: quel «dono di pace» di cui parla il secondo congedo della canzone, richiesto dal poeta e negato dai fiorentini intranei, è una *pax publica seu civitatis*, cioè lo strumento giuridico creato dai giudici podestarili e perfezionato dalla scienza giuspenalistica medievale per determinare le condizioni di un esercizio 'pubblico' dell'azione penale e per rendere ufficiosamente agibili strumenti di tutela che avrebbero trovato massima espansione nella nascente società signorile e configurato quella piega egemonica dell'ordinamento giuridico cittadino atta a trasformare strumenti penalistici in altrettante forme di tutela di un 'bene comune' assolutisticamente sovraordinato<sup>14</sup>. L'interlocutore di una tale richiesta di perdono, capace eventualmente di assicurare «di pace dono», non poteva che essere, in quella fase, Corso Donati, responsabile sì dell'esilio di Dante, ma a lui non del tutto estraneo (Dante aveva sposato una Gemma Donati), e soprattutto a farsi garanti del poeta potevano essere le grandi famiglie

<sup>12</sup> E. Fenzi, *Tre donne 73-107: la colpa, il pentimento, il perdono*, in Grupo Tenzone, *Tre donne intorno al cor mi son venute*, a cura di J. Varela Portas de Orduña, Madrid 2007 (seminario svoltosi in Galizia nell'estate del 2006), 91-124. La proposta di Fenzi è radicale: la canzone, uccella bianca, viene invitata *tout court* a cacciare con i veltri neri. Non si tratterebbe di una pacificazione, ma di un rivolgimento totale di orizzonte politico che Dante, in questo contesto, confiderebbe solo ai più fidi 'amici di virtù'.

<sup>13</sup> Cfr. U. Carpi, *Tre donne intorno al cor mi son venute*, in Id., *L'Inferno dei guelfi e i principi del Purgatorio*, Milano 2013, 17-53. Del medesimo studioso si veda la fondamentale ricerca panoramica consegnata ai due volumi *La nobiltà di Dante*, Firenze 2004, in particolare vol. II, 651-657.

<sup>14</sup> Su questo tema la bibliografia è ormai ampia: mi limito a rinviare allo studio fondante di M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in *Quaderni fiorentini*, 27, 1998, 231-268 (ora in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti [1972-2007]* I, Milano 2009, 73-110); e per il problema del 'bene comune' si veda F. Bruni, *La città divisa. Le parti e il bene comune da Dante a Guicciardini*, Bologna 2003, cap. I.

feudali ‘nere’ sostenitrici di Corso ed alle quali Dante si era intanto avvicinato (i Malaspina in Lunigiana e i Caminesi a Treviso). Senonché nel quadro politico dato uno spazio per la «pace» proprio non c’era: dopo il fallimento di Niccolò da Prato, ci riprovò il cardinale Napoleone Orsini (che aveva per segretario politico quell’Ubertino da Casale che intanto elaborava la forma più radicale del pauperismo francescano con l’*Arbor vitae crucifixae*), intanto furoreggiava in val di Magra proprio un ospite dantesco celebrato per la sua cortesia, Moroello Malaspina «cacciatore e veltro nero fra tutti spietato e vincente»<sup>15</sup>. Questa è la condizione esistenziale in cui il poema oltremondano, nato a Firenze e poi abbandonato, tornava d’attualità e riceveva il suo nuovo inizio. Di lì a poco Corso sarebbe morto assassinato, nell’ottobre 1308, e con la sua scomparsa svanirono definitivamente anche le possibilità di un ritorno a Firenze: da questo momento in poi la *Commedia* proseguì, ma con una diversa prospettiva. L’orizzonte comunale e fiorentino resta presente nell’immaginario del poeta, ma passa decisamente in secondo piano; nuove realtà politiche e nuovi interlocutori si avvicendano all’attenzione di Dante: l’esperienza imperiale di Arrigo VII prima (sono gli anni della *Monarchia*), e quindi una decisiva opzione per le corti signorili padane, subito riconosciute come l’evoluzione sociopolitica destinata ad affermarsi<sup>16</sup>.

In questa larga campata biografica, gli anni che richiamano la nostra attenzione sono appunto quelli che vanno dal 1305 al 1309, cioè dall’abbandono della compagnia bianco-ghibellina, alla quale Dante si era affiancato nei primi tempi dell’esilio, al tentativo di riconciliazione con «li neri veltri». Dalla Lunigiana al Casentino, da Bologna a Treviso, e quindi probabilmente in Francia, e da lì un ritorno quasi precipitoso, fra la fine del 1309 e l’inizio del 1310, per raggiungere l’imperatore in Italia, che egli incontrò negli ultimi mesi del 1310; e quindi un soggiorno nell’imperiale Pisa, dove lo troviamo all’inizio del 1312, con ogni probabilità intento a progettare la *Monarchia*<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. Carpi, *Tre donne* cit., 33.

<sup>16</sup> Cfr. Santagata, *L’io e il mondo* cit., 316-322.

<sup>17</sup> Utili ragguagli cronologici e biografici vengono dall’elegante introduzione di G. Fioravanti al *Convivio*, sempre nel vol. II delle *Opere* dantesche, 8-19, dove tra l’altro lo studioso rileva acutamente che l’autore di un’opera dottrinale come il *Convivio* doveva lavorare, magari a intervalli, in centri librari di rango: non si concepisce un’impresa filosofica enciclopedica senza avere una letteratura di riferimento a disposizione. Secondo una memoria d’infanzia di Petrarca, consegnata all’epistola *Familiaris* XXI xv, indirizzata a Boccaccio, Dante e il padre di Francesco si sarebbero appunto incontrati nell’autunno-inverno 1311-12 «nell’ambiente del fuoruscitismo toscano raccolto intorno all’imperatore», dunque probabilmente a Pisa (cfr. Quaglion, *Introduzione* cit., 843, nt. 2). Sgombrato il campo dalle date incompatibili e incongruenti con il trattato quale noi lo leggiamo, l’oscillazione cronologica diminuisce notevolmente. «Vista la perfetta sovrapposibilità

Siamo tornati così al trattato imperiale. Studiamone il contenuto e ripercorriamo il quadro culturale di riferimento rivelato dall'edizione Quaglioni. La *Monarchia*, restituita ora alla sua matrice ideologica naturale, ricollocata nell'ambito della letteratura giuridica (e quindi politica, proprio perché in prima istanza giuridica) appare come «un'opera che nella tradizione giuridico-politica europea (una tradizione intessuta di rivoluzioni) condensa in modo originale, per rielaborarlo in chiave rivoluzionaria, un ampio retaggio d'idee e di dottrine [...] nata fuori dagli *Studia*, partecipa nondimeno per ispirazione, natura, destinazione, struttura compositiva e lessico, dei caratteri propri delle opere universitarie»<sup>18</sup>.

Dal momento che il raggio dei temi e del programma politico sotteso alla *Monarchia* appare di così vasto orizzonte a chiunque con occhio smagato ne percorra senza pregiudizi il testo, vengono a cadere altre ipotesi di datazione tardiva. Segnatamente quella di Maurizio Palma di Cesnola<sup>19</sup>, il quale leggendo il passaggio relativo agli Elettori imperiali III xvi 13<sup>20</sup>, aveva supposto che Dante potesse riferirsi alla mancanza di unanimità che produsse nell'autunno 1314 la doppia elezione di Ludovico di Baviera e Federico d'Asburgo; e quella di Scott (e altri) che hanno visto nella scrittura del trattato una sorta di risposta diretta alla *monitio* apostolica *Si fratrum* (31 marzo 1317), con la quale Giovanni XXII condannava chiunque assumesse il titolo di vicario imperiale *vacante imperio*, poiché l'unico

delle evidenze storiche rintracciabili e delle questioni teoriche affrontate nella lettera [l'epistola ad Arrigo VII del 31 marzo 1311] e nel trattato, è verosimile che la stesura dei passi della *Monarchia* non sia molto lontana da quella data: essendo le rivolte contro Arrigo aumentate progressivamente nel corso del 1311, non è indispensabile pensare all'opposizione successiva alla sua incoronazione il 29 giugno 1312, sebbene questo evento costituisca un importante spartiacque. [...] solo fra il 1311 e il '12, o al massimo i primi mesi del '13, il contesto storico si configura come Dante lo delinea nel trattato e nella lettera» (così Casadei, *Dante oltre la Commedia*, cit., 115 s.). Come si è visto Quaglioni, nell'*Introduzione* e nel commento, propende per una data lievemente più tarda, suggerendo come periodo di composizione «gli ultimi tempi della spedizione italiana» dell'imperatore, in particolare guardando alle costituzioni pisane del 2 aprile 1313 come alla «principale base ideologica» del trattato (Quaglioni, *Introduzione* cit., 850 e 843). Allo stato non sembra che questa lieve variazione possa essere decisa in via definitiva: solo si osserva qui che, seppur lieve, la distanza è rilevante sul piano delle conseguenze, inducendo Casadei a guardare alla *Monarchia* come a un progetto politico ancora attuabile, Quaglioni all'estrema presa di posizione in una linea d'azione che aveva già sperimentato uno scacco non rimediabile sul piano pratico.

<sup>18</sup> Quaglioni, *Introduzione* cit., 829 s..

<sup>19</sup> M. Palma di Cesnola, *Monarchia. La datazione intrinseca*, in Id., *Questioni dantesche*, Ravenna 2003, 43-62.

<sup>20</sup> «*solus eligit Deus, solus ipse confirmat, cum superiorem non habet. Ex quo haberi potest ulterius quod nec isti qui nunc, nec alii cuiuscunque modi dicti fuerint 'electores', sic dicendi sunt: quin potius 'denuntiatores divine providentie' sunt habendi*» (ed. Quaglioni, 1407 s.).

vicariato ammissibile in tali condizioni era quello del pontefice romano<sup>21</sup>. Com'è stato osservato, nel primo caso c'è da dubitare che Dante, volendosi rivolgere agli Elettori imperiali, in assenza non solo di un *Imperator*, ma addirittura senza neppure il nome di un *Rex Romanorum* in vista, avesse bisogno di mettere in campo un trattato impegnativo e dalla eccezionale consistenza argomentativa come la *Monarchia*, e non pensasse di scrivere, più efficacemente, un'epistola come quella che nello stesso torno di tempo indirizzava ai cardinali italiani. Nel secondo caso basterà forse rilevare che se proprio Dante intendeva accennare al problema dei vicariati imperiali, ci sarebbe da attendersi che ne avesse almeno parlato, altresì nella *Monarchia* di questo tema non c'è la benché minima traccia.<sup>22</sup> E comunque lo spostamento cronologico lascerebbe irrisolto in entrambi i casi un problema di fondo: perché scrivere una *Monarchia*, nella forma in cui la *Monarchia* dantesca è concepita, in assenza di un imperatore che potesse adottarne il programma?

Torneremo quindi a prestar fede al boccacciano *Trattatello in laude di Dante*, che vuole la *Monarchia* composta «nella venuta d'Arrigo VII imperadore»; e in quel clima di speranze, o di speranze disilluse, collocheremo la riflessione dantesca. Un progetto che fa leva sulle medesime basi ideologiche sulle quali poggiava il programma imperiale, la restaurazione di «pax et tranquillitas»: vi riconosciamo un lessico che innerva le costituzioni pisane del 2 aprile 1313, che riecheggia nell'epistola VII, rivolta appunto da Dante a quell'imperatore, e che emerge in trasparenti valenze tecniche nel dettato della *Monarchia*. Proprio questo è il tassello argomentativo di carattere giuridico che segna il più rilevante progresso nell'indagine di Quaglioni: aver mostrato come Dante impieghi il binomio *pax et tranquillitas* (*Monarchia* I v 8, I xvi 2, III xvi 11) in accezione specifica, con lo stesso impianto dogmatico con cui queste categorie erano impiegate nelle costituzioni enriciane (*Quomodo in laesae maiestatis crimine procedatur* e *Qui sint rebelles*) per sanzionare i comportamenti di quanti attentano all'autorità di quel sovrano «in cuius tranquillitate totius orbis regularitas requiescit»<sup>23</sup>. Riflessi ideologici e lessicali altrettanto evidenti emergono dal

<sup>21</sup> J.A. Scott, *Perché Dante*, Roma 2010, 236, che ritiene quindi la *Monarchia* una sorta di *pamphlet* su commissione inteso a sostenere la pretesa di Cangrande della Scala al vicariato imperiale.

<sup>22</sup> A. Casadei, *Dante oltre la Commedia* cit., 117 s..

<sup>23</sup> Quaglioni, *Introduzione* cit., 844, dove lo studioso mostra anche come questo medesimo stile di pensiero animasse le glosse bartoliane del 1355, per mezzo delle quali le costituzioni enriciane furono incorporate nel *Corpus Iuris*. Sulla fattispecie del *crimen laesae maiestatis*, sulle procedure straordinarie per contrastarlo, sul suo assorbimento nel novero dei *crimina excepta*, sul suo convergere nelle tipologie del crimine di eresia, la bibliografia è amplissima e copre del pari l'età medievale come la prima età moderna. In questa sede si rimanda solo per un primo approccio allo studio classico e sempre di assai utile consultazione dovuto a M. Sbriccoli, *Crimen laesae*

confronto delle pagine dantesche con l'enciclica imperiale emanata da Arrigo VII alla vigilia dell'incoronazione imperiale romana (29 giugno 1312).

Una simile adesione al programma imperiale non era però senza conseguenze: l'autore della *Monarchia* scrive in un momento in cui gli strumenti per raggiungere *pax et tranquillitas* sono messi a rischio da una crescente opposizione all'imperatore, e l'antagonismo, in particolare da parte di Filippo IV di Francia e Roberto d'Angiò, si era fatto più evidente a partire dalla primavera del 1312, per crescere, e culminare in irriducibile guerra aperta, nel corso dell'anno seguente e fino alla morte dell'imperatore. In questo senso sono stati opportunamente colti ulteriori riecheggiamenti con il dettato dell'epistola ai Fiorentini (epistola VI, datata 31 marzo 1311), nella quale «Dante rivolge ai Fiorentini 'di dentro' una lezione vera e propria di diritto pubblico che prelude alla più ampia esposizione dottrinale di *Monarchia* II v 1-5»<sup>24</sup>.

«Dante parla qui la lingua del diritto comune pubblico», prosegue Quagliani, e ne domina lo stile di pensiero proprio quando si accinge a occuparsi di un conflitto costituzionale destinato progressivamente a radicalizzarsi. Anche in questo ambito la ricerca giuridica del curatore ha prodotto un significativo progresso conoscitivo. È stato additato un richiamo tematico tra la polemica avviata nel III libro della *Monarchia* (l'unico ad essere riconosciuto dall'autore medesimo come dichiaratamente controverso<sup>25</sup>) e le Clementine (*Romani principes e Pastoralis cura*), la cui pubblicazione sarebbe avvenuta il 14 marzo 1314. Tuttavia è stato dimostrato che alcune costituzioni circolarono ampiamente durante e dopo il concilio di Vienne (ottobre 1311-maggio 1312) e addirittura il pontefice fu costretto a proibirne, pena la scomunica, la diffusione, in vista di un'edizione complessiva per la quale furono apportate modifiche anche piuttosto rilevanti. È vero dunque che l'esordio della *Pastoralis cura* richiama direttamente la tematica della *Monarchia*, ma dovremo supporre che Dante concepisse il proprio trattato proprio quando il dibattito su questi temi era aperto, le costituzioni circolavano *de facto* (come osservava il canonista Giovanni d'Andrea). Soprattutto si potrà rilevare, grazie alle ricerche di Quagliani, come il tema della *cura*

*maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974. Si vedano inoltre i recenti lavori di J. Chiffolleau, *Sur le crime de majesté médiéval*, in Aa.Vv., *Genèse de l'État moderne en Méditerranée*, École Française de Rome, Rome 1993, 183-213; ed E. Peters, *Crimen Exceptum. The History of an Idea*, in K. Pennington, S. Chodorow, K.H. Kendall (eds.), *Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano 2001, 137-194.

<sup>24</sup> Cfr. Quagliani, *Introduzione* cit., 850 s.; e Casadei, *Dante oltre la Commedia* cit., 110-116.

<sup>25</sup> Per il terzo libro Dante si vale di espressioni come *certamen*, III III 18, e *disputatio*, III IV 1, e chiarisce come in questo caso «la verità di questa terza questione comporta una controversia tale che [...] qui è piuttosto il litigio ad essere causa d'ignoranza» (III III 3).

*sollicitudinis* papale, discusso da Dante nel III libro insieme con il tema della *plenitudo potestatis*, è sì collocato in apertura della *Pastoralis cura*, ma argomenti e lessico erano in effetti ben attestati nella tradizione romanistica e nella canonistica graziana, nonché mutuati da un'omonima costituzione *Pastoralis cura* del 1° febbraio 1306, con la quale il medesimo Clemente V revocava, in favore di Filippo il Bello, la bolla *Clericis laicos* di Bonifacio VIII<sup>26</sup>.

Come si vede il lettore della *Monarchia* si trova di fronte non solo alle basi della formazione intellettuale di Dante, «tra le quali dev'essere computato il lascito sapienziale che rinvia al *ius commune*»<sup>27</sup>, ma si confronta anche con il consapevole impiego della dottrina giuridica, civilistica e canonistica, convocata a discutere temi fondanti, primo fra tutti una definizione di diritto che dialoga con quella di Celso posta in apertura del *Digesto*. Il passo, tra i più celebri della *Monarchia*, è rilevante già per la sua collocazione e per il nesso ideologico che sottintende. Nel secondo libro, discutendo come «il popolo romano di diritto e non per usurpazione si arrogò sopra tutti gli uomini l'ufficio del monarca, che si chiama Impero» (II III 1), Dante sente di dover offrire una propria definizione, volta a cogliere l'essenza del diritto:

*Quicumque preterea bonum rei publicae intendit, finem iuris intendit. Quodque ita sequatur sic ostenditur: ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, que servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit – nam illa Digestorum descriptio non dicit quod quid est iuris, sed describit illud per notitiam utendi illo –; si ergo definitio bene ‘quid est’ et ‘quare’ comprehendit, et cuiuslibet societatis finis est comune sociorum bonum, necesse est finem cuiusque iuris bonum comune esse; et impossibile est ius esse bonum comune non intendens* (II v 1-2).

L'autore rifiuta quindi la definizione celsina, trasmessaci da un frammento di Ulpiano (*ius est ars boni et aequi*, D. 1.1.1.1), poiché puramente descrittiva e operativa (*describit illud per notitiam utendi illo*), proponendo invece una definizione orientata anche a cogliere nel diritto il fondamento politico del primato imperiale. In questo tentativo, il curatore oggi giustamente rileva la possibilità «di vedere Dante partecipe di un più vasto dibattito, di cui le opere dei maggiori giuristi del XIII e XIV secolo portano le tracce»<sup>28</sup>. In primo luogo vediamo Dante intento a operare con i medesimi strumenti, e soprattutto con la medesima logica costruttiva (l'interpretazione creatrice di nuovo diritto) di cui

<sup>26</sup> Quagliani, *Introduzione* cit., 852-857. Vedi *supra*, nt. 8.

<sup>27</sup> *Ivi*, 861.

<sup>28</sup> *Ivi*, 873.

si erano valse e si valevano glossatori e commentatori: cioè si parte dal testo giuridico antico per intenderlo e adeguarlo. Inoltre osserviamo uno sviluppo e un arricchimento del pensiero dantesco sul tema. Nel *Convivio*, la definizione che apre il *Digesto* era accettata, citata e tradotta: «e però è scritto nel principio del Vecchio Digesto: ‘la ragione scritta è arte di bene e d’equitate’» (*Convivio* IV IX 8)<sup>29</sup>. Ora invece l’autore si mostra apparentemente consapevole di un dibattito tra Pillio (che contestava appunto essere quella celsina una vera e propria definizione) e Accursio («*reprobo opinionem Pyllii et aliorum*»); e sulla stessa linea di Dante si poneva Odofredo, annotando il frammento ulpiano con le parole «*Tertio describit ius: et dicit quod ius est ars boni et equi...*». Che il dibattito fosse significativamente aperto è dimostrato da Alberico da Rosciate, il quale, nella lettura sul *Vetus*, ricorda una polemica analoga, questa volta fra Piacentino (che avrebbe sostenuto come con le parole di Celso «non diffiniebatur ius») e Jacques de Revigny (soddisfatto invece dal tenore del frammento ulpiano). L’influenza di Jacques de Revigny su Cino da Pistoia – ci ricorda Quaglioni – è ben dimostrata, e proprio Cino nella sua lettura del *Digesto* chiosava le parole di Celso con una sua propria definizione: «*ius est aequitas in praeceptis redacta*». Qui per un verso riecheggia in quel *redigere* l’attenzione al *ius* come *ratio scripta*, che animava la versione dantesca nel *Convivio*, per altro verso appare quella tensione all’*aequitas* che non solo illumina in chiave politica la definizione offerta nella *Monarchia*, ma rinvia a quel fortunato trattatello del XII secolo, le *Quaestiones de iuris subtilitatibus*, più volte tradizionalmente additato dagli studiosi come fonte per la definizione dantesca; un’operetta giuridica, nello stile proprio della letteratura problematica, dove il tema dell’*aequitas* riemerge costantemente con particolari valenze tecniche, quelle valenze che derivavano all’autore da una spiccata consuetudine con la riflessione canonistica<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> D. Alighieri, *Convivio*, a cura di G. Fioravanti, in *Opere*, II, cit., 620.

<sup>30</sup> I passi dalle *Quaestiones de iuris subtilitatibus* chiamati in causa come fonti contaminate nel dettato della *Monarchia* sono: *Exordium* 4 (*Iustitia vero una con prole generosa solis his que illic aderant invigilare contenta erat. Causas enim et Dei et hominum crebris advertibat suspiriis easque lance prorsus equabili per manus Equitatis trutinebant, ut salvo singulis suo merito servetur incorrupta societas hominum cunctorumque perseveret illibata communitas. Quedam tamen et alia extra id quod Equitate socia curabat expedire nitebatur, cupiens et ea libre iam dicte ponderibus exequare*); II IV: *De iure naturali, gentium et civili* (*Set etiam fit interdum, ut sola deprehendatur auctoritas cum prorsus sedit equitas, velut cum pretor inique decernit: set tamen et hoc solet ius appellari. Licet enim non sit equum, ab eo tamen statutum est quem oportet equitatem statuere. Ergo et hoc dicitur ius respectu equitatis, non quia insit, set quia pro officio statuentis inesse debuit. Nec dici potest aliam esse nominis eiusdem significantiam; set magis eandem, set inproprie acceptam*); VI III: *De iure personarum* (*Prima est equitas qua continetur equabilis et pro dignitate cuiusque congrua rerum quas ad usum hominum natura prodidit inter omnes distributio et eorum que licita vel illicita sunt prefinitio. Sequens et diversa equitatis portio costitit in eo, ut ab invitis id quod nobis debetur interventu iudicis exigamus. Superior enim solam legis auctoritatem, hec autem magistratus etiam*

Rileva conclusivamente Quaglioni come «Dante non vede il diritto come un’astrazione. Il suo è un diritto che può alterarsi – “corrompersi”»; a stimolare la ricerca di Dante è il bisogno di colmare una lacuna, trovando l’anello che permette di riconoscere nella ‘ragione scritta’ la *civilis sapientia* del suo tempo<sup>31</sup>.

L’ultima questione che è opportuno non trascurare in questa sede riguarda un altro dei passi più discussi ed esegeticamente tormentati della *Monarchia*: il paragrafo conclusivo, dove Dante prescrive all’imperatore di manifestare nei confronti del papa una filiale *reverentia*. Il tenore di quella pagina, che viene a concludere il terzo libro e il trattato nel suo insieme, dopo tutto ciò che con argomentazioni serrate, stringenti, implacabilmente fondate nella logica e nella dottrina giuridica, era stato detto sull’indipendenza dell’autorità imperiale e sulla sua diretta derivazione *a Deo*, è sembrato a molti stonato, decisamente fuori chiave e fuori posto. Prima di considerare come Quaglioni risolve in sede di commento – ci pare di poter dire in via definitiva – il problema sollevato da quelle parole conclusive di Dante, è necessario tornare ancora a quell’identificazione tra impero e giustizia (quest’ultima intesa come fondamento di ogni rapporto sociale, premessa di base ad ogni forma di relazione umana), che Ernst Kantorowicz sottolineò magistralmente, e che oggi il curatore rievoca: «Solo una visione semplicistica del Medioevo giuridico-politico può sorprendersi che l’enfasi della dottrina sull’Impero e sulla sovranità imperiale come principio ordinatore universale, cioè come garanzia ‘sovrana’ di un ordine giuridico incardinato nell’idea di *iurisdictio*, si manifesti proprio nella crisi dell’universalismo e nell’epifania di nuove forme di potere. [...]. Anche per Dante l’imperatore è l’*executor iustitiae* (*Monarchia* II x 1)»<sup>32</sup>. Proprio l’identificazione fra *Sol Iustitiae* (Dio) e *Sol Monarchiae* (imperatore) nella tradizione bizantina era l’elemento più innovativo nella ricerca di Kantorowicz intorno al senso ordina-

*vim desiderat atque sollertiam. Et prior equitas commodatur ad res ipsas, ideoque ius quo continentur talis equitas intitulatur ex rebus. Huic autem priori iuri accomodatur ius actionum: dominii enim nomine in rem actio prodita est, item ex obligatione quesita personalis nascitur actio. Hoc ergo est ius, id est actionum, et seorsum et non ex rerum applatione intitulatur). Cfr. G. Zanetti (a c. di), *Quaestiones de iuris subtilitatibus*, Firenze 1958; per un inquadramento della cultura sottostante le *Quaestiones* e un’ipotesi sul loro autore si veda A. Gouron, *Les Quaestiones de iuris subtilitatibus: une oeuvre du maître parisien Albéric*, in *Revue historique*, 2001, 343-362; e da ultimo R. Ruggiero, *Una definizione del diritto in Dante*, in AA.VV., «*Del nomar parean tutti contenti*». *Studi offerti a Ruggiero Stefanelli*, Bari 2012, 146-162.*

<sup>31</sup> Quaglioni, *Introduzione* cit., 869-875.

<sup>32</sup> *Ivi*, 879 s. Su questi temi mi limito a rinviare a P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982, e soprattutto del medesimo studioso *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000. Si veda naturalmente Quaglioni, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.

mentale che l'immagine bi-solare proposta da Dante in *Purgatorio* XVI doveva acquistare: «Soleva Roma ... due soli aver»<sup>33</sup>.

Avendo ben chiaro questo principio, e l'identificazione fra imperatore, fonte dell'ordinamento e *iustitia*, leggiamo i paragrafi conclusivi del trattato dantesco (III XVI 17-18):

*Que quidem veritas ultime quaestionis [l'indipendenza della Monarchie auctoritas e il suo diretto discendere da Dio] non sic stricte recipienda est, ut Romanus Princeps in aliquo Romano Pontifici non subiaceat, cum mortalis ista felicitas quodammodo ad immortalem felicitatem ordinetur. Illa igitur reverentia Cesar utatur ad Petrum qua primogenitus filius debet ad patrem: ut luce paterne gratie illustratus virtuosius orbem terre irradiet, cui ab Illo solo prefectus est, qui est omnium spiritualium et temporalium gubernator.*

*Reverentia* è dunque quella che l'imperatore deve mostrare nei confronti del papa, in primo luogo perché la «felicità mortale è in qualche modo ordinata ad una felicità immortale» e poi anche affinché «illustrato dalla grazia paterna, più virtuosamente illumini l'orbe della terra». E Dante ha cura di precisare in cosa consista tale *reverentia*: nel tipo di atteggiamento che il figlio primogenito deve tenere nei confronti del padre.

Non si fa fatica a credere che parole siffatte siano suonate addirittura contraddittorie con ciò che immediatamente precede, impreviste, incomprensibili. Solo che anche *reverentia* è parola da assumere nel suo valore tecnico, giuridico; o in questo caso dovremmo dire nell'assenza di un suo specifico contenuto dogmatico e precettivo. Nella Glossa accursiana alla Novella VI di Giustiniano, Dante poteva trovare l'analogia fra Chiesa-madre e Impero, un binomio che potrebbe aver ispirato questa chiusa. E soprattutto la *debita reverentia* figurava nella formula di giuramento prestata da Arrigo VII per la sua incoronazione romana (6 luglio 1313). Sulla base di tutto questo Quaglioni argomenta in modo persuasivo che la *reverentia* non determina un vincolo di obbedienza, non costituisce elemento di un rapporto obbligatorio. Anzi dal *Convivio* (IV xxiv 14-15 e IV viii 1) emerge il contrario: *reverenza* e *obbedienza* si escludono; un fanciullo deve obbedire al padre, ma una volta raggiunta l'età adulta quell'obbedienza è sostituita dalla reverenza. E il commentatore oggi sottolinea: «Che la filiale *reverentia* dantesca non possa essere interpretata semplicemente come una re-

<sup>33</sup> Per un'analisi di *Purgatorio* XVI rinvio a R. Ruggiero, «A maggior forza e a miglior natura / liberi soggiacete». *Libertà e diritto in Purgatorio XVI*, in R. Cavalluzzi, P. Guaragnella, R. Ruggiero (a c. di), *Il Diritto e il Rovescio. La gravità della legge e la sostenibile leggerezza delle arti*, Lecce 2012, 51-79, in specie 69-72 e ntt. 40-42.

lazione potestativa in senso dominativo, è chiaro anche da quanto spiega Tommaso d'Aquino distinguendo tra *ius paternum* e *ius dominativum*<sup>34</sup>. Dunque dal momento che consapevolmente si impiega un'espressione tratta dal piano etico e dal lessico proprio dei rapporti familiari, altrettanto consapevolmente si esclude la possibilità di istituire un vincolo di tipo giuridico. L'indipendenza e l'autonomia imperiali lungi dall'essere ridimensionate da questo *subiacere* ne risultano ancor più lucidamente determinate, qualificate nella *forma iuris* loro propria.

Molti altri aspetti nel lavoro di Diego Quaglioni, sia sul piano dell'inquadramento dottrinario sia su quello dell'esegesi puntuale, meriterebbero di essere richiamati e adeguatamente discussi. Questa edizione ha il merito non solo di costituire il punto d'arrivo necessario a fissare il testo del trattato dantesco e a sgomberare il campo da numerosi 'falsi problemi', ma soprattutto di riaprire la via allo studio della *Monarchia* per generazioni di ricercatori che vogliono misurarsi con il pensiero giuridico di Dante, e con quella «prima rappresentazione – sia pure 'incompiuta' – di un modello giuridico-politico dal quale si genera teoricamente il moderno concetto di ordinamento»<sup>35</sup>. Per lo studioso che voglia cimentarsi con la biblioteca dantesca, si apriranno nuove stimolanti possibilità di ricerca nell'ambito dei saperi giuridici e soprattutto di quelle possibili fonti intermedie che rendevano fruibili anche gli aspetti più tecnici da un pubblico di letterati alieno da ogni steccato disciplinare. In questo senso i *libri Epistolarum* di Petrus de Vineis e l'insieme della produzione culturale maturata attorno alla Magna Curia avevano offerto un lascito duraturo per la costituzione della moderna *ars dictaminis* e ad un tempo per la formazione di un linguaggio politico europeo largamente condiviso.

Raffaele Ruggiero  
(Università di Bari)  
raffaele.ruggiero@uniba.it

<sup>34</sup> Cfr. Quaglioni, commento al testo, in D. Alighieri, *Monarchia* cit., 1412-1415.

<sup>35</sup> Quaglioni, *Introduzione* cit., 883.